

**INFORMATIVA RIGUARDANTE**  
**LE POLITICHE SULL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ**  
**NEI PROCESSI DECISIONALI DI INVESTIMENTO**  
**(SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation)**

**MARZO 2021**

### **ART 3, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088**

#### **“Politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti”**

(Pubblicazione sul sito web)

Per «rischio di sostenibilità» si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.

EUREKA! Venture SGR S.p.A., gestore EuVECA (di seguito la “SGR”) è consapevole che attraverso l’adozione e l’implementazione di processi e di strategie di investimento volti alla prevenzione ed individuazione dei c.d. rischi ESG (Enviromental, Social e Governance), sia possibile promuovere l’innovazione e sostenere lo sviluppo economico, contribuendo in maniera rilevante allo sviluppo sostenibile del Paese.

La SGR ha adottato una “Politica di investimento Sostenibile” (la “Politica ESG”) al fine di incorporare nell’ideazione e gestione dei Fondi di investimento anche considerazioni di carattere extra-finanziario, che mirino a generare un valore aggiunto sociale e ambientale, attraverso l’integrazione di criteri di sostenibilità e responsabilità sociale nella valutazione e selezione delle opportunità di investimento.

La SGR ha integrato i principi ambientali, sociali e di governance nel processo decisionale di investimento con l’obiettivo di valutare e mitigare i potenziali effetti negativi sul rendimento dei fondi gestiti, monitorando il ciclo di vita degli investimenti.

Nella fase di valutazione e selezione delle opportunità di investimento, la SGR valuta il profilo di rischio ESG della società target/iniziativa, le specifiche problematiche ESG, l’attitudine della società target/iniziativa nel presidiare i temi ESG (analizzando eventuali politiche ESG già adottate dalle target), nonché le capacità della stessa di far fronte alle tematiche individuate.

Le due diligence ESG sono svolte sia dal Team Investimenti che da consulenti esterni esperti del settore e le risultanze emerse vengono documentate in appositi “ESG due diligence report” che integrano il set informativo relativo al processo decisionale di investimento.

Infine, in seguito all’individuazione dei rischi e delle opportunità ESG emerse, la SGR definisce un piano di azione (“Action plan ESG”) da seguire una volta completata l’acquisizione, con la finalità di agevolare il raggiungimento degli obbiettivi di sostenibilità ed il successivo monitoraggio periodico.

### **ART. 4, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088**

#### **“Informativa circa i principali effetti negativi (PAI) per la sostenibilità”**

(Pubblicazione sul sito web – sezione ad hoc<sup>1</sup> “impatti negativi sulla sostenibilità non considerati”)

L’articolo 4 del Regolamento SFDR impone ai gestori di fondi di dichiarare espressamente se prendano o meno in considerazione i “principali effetti negativi”. Sebbene la tematica ESG e il rischio di sostenibilità siano centrali e vengano considerati seriamente, EUREKA! Venture, in riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088 Art. 4

<sup>1</sup> Ai sensi degli RTS, Capitolo II, Sezione 3, Art. 11

relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, non prende in considerazione gli effetti negativi (PAI, "Principal Adverse Impacts") delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Ciò è dovuto all'attuale incertezza sulla portata e sull'estensione delle informazioni richieste, dato che il Final Report on draft Regulatory Technical Standards (di seguito "RTS") è ancora soggetto all'approvazione della Commissione Europea. Questa è la posizione attuale alla data del 10 marzo 2021, ossia al momento in cui la SGR ha svolto le proprie valutazioni e pubblicato la sua impostazione iniziale, che potrà quindi essere aggiornata in seguito.

Con riferimento al processo decisionale di investimento, la SGR si pone l'obiettivo di allineare la propria politica di investimento al nuovo contesto normativo SFDR integrandola con una metodologia di valutazione dei rischi di sostenibilità e dei principali effetti negativi (PAI).

#### **ART. 5, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088**

##### **Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità**

Essendo la SGR un gestore sottosoglia ai sensi della direttiva AIFM è esentata dall'adozione di apposite politiche di remunerazione.